



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI

ORDINANZA N. _____ /2020

DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Termoli,

- VISTO:** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 – rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;
- VISTO:** il Regolamento CE n. 1967/2006;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii., recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n.96;
- VISTO:** Il "Regolamento del porto di Termoli" - Edizione 2018, approvato con Ordinanza n. 30/2018 in data 13 giugno 2018 e ss.mm.ii.;
- VISTI:** gli artt. 2, 17, 30, 79, 81, 223 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA** l'Ordinanza n. 21/2013 in data 27 maggio 2013 di questa Capitaneria di Porto, disciplinante la pesca sportiva e ricreativa;
- RITENUTO** necessario aggiornare le disposizioni relative alle attività di pesca sportiva e ricreativa nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Termoli;

ORDINA

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

La presente ordinanza disciplina la pesca sportiva e ricreativa, di superficie o subacquea, esercitata nelle acque del compartimento marittimo di Termoli, che si estende dal comune di Montenero di Bisaccia al comune di Campomarino, incluso il comune di Isole Tremiti.

Per la **pesca sportiva del tonno rosso e del pesce spada** si rimanda alle rispettive specifiche ordinanze di questa Capitaneria di porto pubblicate sul sito web istituzionale <http://www.guardiacostiera.it/termoli>.

Articolo 2
(Comunicazione di esercizio)

Chiunque intenda esercitare la pesca sportiva/ricreativa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Termoli, deve effettuare la comunicazione di esercizio registrandosi sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo all'indirizzo: www.politicheagricole.it.

Tale registrazione può essere fatta:

- a) autonomamente, seguendo le indicazioni presenti sul sito del Ministero;
- b) attraverso le Associazioni di categoria riconosciute (FIPSAS, Lega Navale, Assonautica, etc.);
- c) presso qualsiasi Ufficio della Autorità Marittima compilando il modello di richiesta di registrazione, munito di codice fiscale e documento di identità personale.

Articolo 3 (Limitazioni e divieti)

La pesca sportiva/ricreativa, per l'esercizio della quale è possibile solo l'eventuale utilizzo di unità da diporto, è sempre vietata:

- 1) ad una distanza inferiore a 500 metri da unità impegnate in attività di pesca professionale;
- 2) ad una distanza inferiore ai 200 metri (in avanti e lateralmente) il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali;
- 3) nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi;
- 4) ad una distanza inferiore a 1000 metri dall'imboccatura dei porti;

è, altresì, vietata:

- 5) la cattura giornaliera di pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg per ogni pescatore, salvo il caso di un esemplare di peso superiore;
- 6) la cattura giornaliera di più di un esemplare di cernia (di qualunque specie) per ogni pescatore;
- 7) la cattura giornaliera di più di un esemplare di tonno rosso per imbarcazione;
- 8) la cattura giornaliera di più di un esemplare di pesce spada al mese per imbarcazione;
- 9) la raccolta giornaliera di più di 50 ricci di mare per ogni pescatore; tale raccolta deve effettuarsi solo a mano ed in apnea, e non nei mesi di maggio e giugno;
- 10) la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di femmine mature di astice e di aragosta; la pesca di astice e di aragosta è inoltre vietata dal 1 gennaio al 30 aprile;
- 11) la pesca, il trasbordo e la detenzione (anche a bordo dell'unità da diporto ed anche se si tratta di animali morti), di tutte le specie riportate in ALLEGATO 1 e di tutti gli esemplari sottomisura (ALLEGATO 2);
- 12) la commercializzazione dei prodotti della pesca sportiva/ricreativa.

Articolo 4 (Zone/Aree con particolari divieti)

La pesca sportiva/ricreativa nel Compartimento Marittimo di Termoli ha, inoltre, le sottostanti limitazioni:

- 13) Nella **Zona di Tutela Biologica** denominata "**AREA TREMITI**", istituita con D.M.18/02/2004 e D.M. 22/01/2009, delimitata dai seguenti punti di coordinate:

- a) 42° 07' 30" N – 015° 25' 30" E;
- b) 42° 12' 00" N – 015° 42' 00" E;
- c) 42° 15' 00" N – 015° 42' 00" E;
- d) 42° 10' 00" N – 015° 25' 30" E.

- È vietata la pesca del novellame di tutte le specie di pesci, per tutto l'anno;
- È vietata la pesca sportiva, ricreativa inclusa la pesca subacquea in tutte le forme, ad eccezione della pesca effettuata con un massimo di 5 ami per pescatore.

- 14) Nella "**Riserva Marina delle Isole Tremiti**", istituita con Legge 979/82 e D.M. 14/07/1989):

- Nella Zona A: è sempre vietata qualsiasi forma di pesca;
- Nella Zona B: la pesca sportiva (anche subacquea) è vietata tranne se debitamente autorizzata dall'Ente Gestore;
- Nella Zona C: la pesca sportiva è consentita.

- 15) Nel **Campo Rospo Maree** galleggiante Alba Marina, come da Ordinanza n. 38/2002 in data 24/10/2002 di questa Capitaneria di Porto e precisamente nella zona di mare delimitata dai punti dati dalle seguenti coordinate:

- A - 42° 11' 00" N – 014° 59' 30" E
- B - 42° 11' 00" N – 014°55' 00" E
- C - 42° 12' 00" N – 014°55' 00" E
- D - 42° 13' 48" N – 014° 57' 00" E
- E - 42° 13' 48" N – 014° 59' 30" E

è vietato il transito, l'ormeggio, l'ancoraggio e la pesca comunque esercitata.

- 16) L'Ordinanza di Sicurezza Balneare di questa Capitaneria di Porto fissa i limiti di esercizio per l'attività di pesca sportiva/ricreativa durante la stagione balneare i cui limiti temporali sono dettati dalla vigente Ordinanza balneare Regionale. Ai sensi dell'Ordinanza di sicurezza balneare vigente: è vietato tutto l'anno: transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e dalle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa, nonché avvicinarsi a meno di 3 (tre) metri dalle stesse;
- 17) La pesca sportiva/ricreativa può essere vietata all'occasione, per motivi di sicurezza marittima e/o tutela ambientale, in determinate zone/aree di mare individuate con specifici provvedimenti dell'Autorità Marittima.
- 18) In deroga a quanto già disposto con le relative Ordinanze emanate per gli impianti di mitilicoltura presenti nelle acque di questo Compartimento, si concede la possibilità di poter esercitare la pesca sportiva/ricreativa e la conseguente navigazione fino ad una distanza di 200 metri dagli stessi fermo restando l'obbligo di prestare la massima attenzione e di impiegare una velocità minima di sicurezza per l'avvicinamento e lo spostamento e che comunque tali comportamenti non costituiscano pregiudizio per la sicurezza e/o intralcio alle attività professionali in atto nel campo.

Articolo 5 **(Attrezzi da pesca)**

La pesca sportiva può essere esercitata esclusivamente con i seguenti attrezzi:

- **Lenze fisse** quali canne (massimo 5 canne per ogni pescatore con un massimo di 3 ami);
- **Lenze morte**;
- **Bolentini**;
- **Correntine** (massimo 6 ami);
- **Lenze** per cefalopodi;
- **Canne** per cefalopodi;
- **Lenze a traino** di superficie e di fondo;
- **Filaccioni**;
- **Nattelli** per la pesca in superficie;
- **Rastrelli** (da usare a piedi);
- **Fiocina o arpione a mano**;
- **Fucile subacqueo** (vietata la cessione ai minori di 16 anni);
- **Giacchio**, rezzaglio o sparviero (perimetro massimo 16 metri);
- **Bilancia** (lato massimo 6 metri maglia minima 10 mm);
- **Coppo**;
- **Palangari*** fissi (massimo 200 ami per barca. E' vietato l'uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie (tonno rosso, pesce spada, alalunga, etc.).
- **Nasse*** (massimo 2 calate da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo);

(*) Palangari e nasse non possono essere calati complessivamente da ciascuna imbarcazione più di 200 ami e più di due nasse qualunque sia il numero delle persone a bordo, le estremità dei palangari e delle nasse devono essere segnalati con galleggiante di colore giallo con bandiera di giorno e fanale di notte dello stesso colore, visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio; per i palangari gli stessi segnali distanziati tra loro non più di 500 mt.; inoltre dovranno essere riportati in modo indelebile su apposita placchetta gli estremi dell'unità da diporto impiegata e gli estremi (almeno numero progressivo e codice fiscale del pescatore) della registrazione effettuata ai sensi del precedente articolo 2.

È vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della pesca con la fiocina per la quale è consentito l'uso di una lampada.

Per l'attività di **pesca del polpo** svolta mediante l'impiego di trappole, sono consentiti la detenzione e l'impiego di un quantitativo massimo di 2 "*barattoli*" o "*tubi*", in materiale plastico e/o PVC, per ciascuna imbarcazione, indipendentemente dal numero di persone presenti a bordo. Al termine di ogni attività di pesca, dette trappole dovranno essere recuperate e mantenute a bordo, fino al rientro in porto. Non è consentito l'utilizzo di "*barattoli*" o "*tubi*", in materiale plastico e/o PVC, su praterie di fanerogame (posidonia). In caso di perdita di uno o più di "*barattoli*" o "*tubi*", in materiale plastico e/o PVC, gli stessi dovranno essere immediatamente e debitamente recuperati, in ossequio all'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 1224/2009.

Qualsiasi utilizzo dei predetti attrezzi è vietato nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto.

Articolo 6

(Pesca subacquea sportiva/ricreativa)

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

La pesca con fucile subacqueo è consentita; è comunque vietato cedere il fucile subacqueo a minori di anni 16. È vietato tenere il fucile subacqueo carico se non in immersione. E' consentito l'impiego della torcia.

Per motivi di sicurezza, è consentito avere a bordo del mezzo nautico una bombola della capacità massima di 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea.

Il pescatore subacqueo che opera con un mezzo nautico, deve essere costantemente seguito da almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza; nel caso vi sia a bordo una bombola di capacità non superiore a 10 litri, si deve avere a bordo una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore.

Il pescatore subacqueo non può raccogliere coralli, crostacei e molluschi ad eccezione dei cefalopodi.

L'esercizio della pesca subacquea sportiva/ricreativa è vietato:

- a meno di 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- a meno di 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta;
- a meno di 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti.

È vietato l'esercizio della pesca subacquea in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, così come determinate dal Capo del Circondario Marittimo.

È vietato l'esercizio della pesca subacquea dal tramonto al sorgere del sole.

Il pescatore subacqueo deve segnalarsi con la bandiera rossa con diagonale bianca ed operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Articolo 7

(Gare di pesca sportiva)

Ai fini dell'emissione dell'Ordinanza di sicurezza, le Associazioni che intendono organizzare una "gara di pesca sportiva", subacquea o di superficie, da terra/da bordo di unità navali e/o galleggianti, dovranno produrre, tramite il proprio presidente o persona da lui delegata, apposita comunicazione (ALLEGATO 3) da inoltrare alla PEC istituzionale della Capitaneria di Porto o da presentare direttamente presso la Capitaneria di Porto di Termoli – sezione Tecnica, almeno 7(sette) giorni prima della data di svolgimento dell'evento comprensiva di tutta la documentazione necessaria (cronoprogramma, partecipanti, modalità di espletamento della gara, etc).

Alla comunicazione deve essere obbligatoriamente allegato il nulla osta rilasciato dall'Autorità competente (Comune, Regione, Ente Parco del Gargano) e lo stralcio planimetrico delle aree interessate.

Articolo 8

(Rispetto delle condizioni igienico sanitarie)

Qualora fossero pescati molluschi bivalvi in genere, fermo restando le quantità, le dimensioni, le modalità e le zone di cattura consentite e non essendoci dati certi sulla salubrità degli stessi se raccolti nella fascia entro i 250 metri dalla riva in quanto zone a tutt'oggi non oggetto di campionamenti e classificazione delle acque che ne indichino la qualità sanitaria, se ne sconsiglia, in via preventiva, il consumo umano.

Articolo 9

(Eventi di rilievo, rinvii e deroghe)

Le norme della presente ordinanza sono integrate con tutte quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili, emanati da questa Capitaneria di porto.

Per la navigazione svolta fuori i limiti dell'ambito portuale di Termoli, le unità navali devono attenersi alle disposizioni nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della navigazione e per prevenire gli abbordi in mare.

In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

Nel Compartimento Marittimo di Termoli, è vietata l'attività venatoria nel mare territoriale, sul demanio marittimo e nei porti.

Articolo 10 **(Sanzioni, disposizioni transitorie e finali)**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa.

La mancata esibizione dell'attestazione dell'avvenuto invio della comunicazione di cui all'art. 1, comporta la sospensione dell'attività di pesca sportiva e ricreativa (di superficie o subacquea) e la decorrenza del termine di dieci giorni per regolarizzare la posizione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applicano i contenuti della vigente normativa nazionale e comunitaria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, in vigore dal **15 febbraio 2020**, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, invio a tutti i soggetti interessati e mediante pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale <http://www.guardiacostiera.it/termoli>.

L'Ordinanza n. 21/2013 in data 27 maggio 2013 della Capitaneria di porto di Termoli è abrogata.

Termoli, 4 Febbraio 2020

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco MASSARO

(1) Specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita:

ALLEGATO 4

MAMMIFERI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Stenella striata (Striped Dolphin)	<i>Stenella coeruloealba</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Balenottera comune (Fin whale)	<i>Balaenoptera physalus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.
Tursiopo (Bottlenose dolphin)	<i>Tursiops truncatus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Balenottera minore (Common minke whale)	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.
Delfino comune (Short-beaked Common Dolphin)	<i>Delphinus delphis</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Capodoglio (Sperm whale)	<i>Physeter macrocephalus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.
Globicefalo (Long-finned Pilot Whale)	<i>Globicephala melas</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Zifio (Cuvier's beaked whale)	<i>Ziphius cavirostris</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.
Grampo (Risso's dolphin)	<i>Grampus griseus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Foca monaca (Monk seal)	<i>Monachus monachus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.

(1) Specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita:

RETTILI			CONDROTTI		
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Caretta (Loggerhead Sea Turtle)	Caretta caretta	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 87/4/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Squalo bianco (Great White Shark)	Carcharodon carcharias	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 87/4/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art. 16 undecies
Tartaruga verde (Green turtle)	Chelonia mydas	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 87/4/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Squalo elefante (Basking shark)	Cetorhinus maximus	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 87/4/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art. 16 undecies
Tartaruga liuto (Leatherback Sea Turtle)	Dermochelys coriacea	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 87/4/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Diavolo di mare (Devil Ray)	Mobula mobular	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art. 16 undecies
Tartaruga di Kemp (Kemp's ridley turtle)	Lepidochelys kempii	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 87/4/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Squalo toro (Sand Tiger Shark)	Carcharias taurus	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art. 16 undecies
Tartaruga embricata (Hawksbill turtle)	Eretmochelys imbricata	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 87/4/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Squalo galeo (Tope)	Galeorhinus galeus	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art. 16 undecies
			Squalo mako (Shortfin Mako)	Isurusoxy rinchus	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art. 16 undecies
			Smeriglio (Porbeagle)	Lamna nasus	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art. 16 undecies
			Razza rotonda (Sandy Skate)	Leucoraja circularis	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n. 175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art. 16 undecies

(1) Specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita:

CONDROTTI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Razza maltese - (MalteseSkate)	<i>Leucoraja melitensis</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Squalo martello smerlato (Scalloped Hammerhead)	<i>Sphyrna lewini</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Altavella (SpinyButterfly Ray)	<i>Gymnura altavella</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Pesce martello maggiore (Great Hammerhead)	<i>Sphyrna mokarran</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Cagnaccio (SmalltoothSand Tiger)	<i>Odontaspis ferox</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Pesce martello (Smooth Hammerhead)	<i>Sphyrna zygaena</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Pesce porco (Angular Rough Shark)	<i>Oxymotus centrina</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Squadrolino (Sawback Angel Shark)	<i>Squatina aculeata</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Pesce sega denti piccoli (SmalltoothSawfish)	<i>Pristis pectinata</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Squatina oculata (Smoothback Angel Shark)	<i>Squatina oculata</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Pesce sega comune (LargetoothSawfish)	<i>Pristis pristis</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Pesce angelo (Angelfshark)	<i>Squatina squatina</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Razza bavosa (Common Skate)	<i>Dipturus batis</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies			
Pesce chitarra (Blackchin Guitarfish)	<i>Rhinobatos cemiculus</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies			
Pesce violino (Common Guitarfish)	<i>Rhinobatos rhinobatos</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies			
Razza bianca (White Skate)	<i>Rostoraja alba</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies			

(1) Specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita:

OSTEITTI			MOLLUSCHI		
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Storione cobice (Adriatic Sturgeon)	<i>Acipenser naccarii</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983. Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997;	Pinna nobile (Mediterranean pen shell)	<i>Pinna nobilis</i>	Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999.
Storione (Common Sturgeon)	<i>Acipenser sturio</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Dattero di mare (European Date Mussel)	<i>Lithophaga lithophaga</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Regolamento (CE) n. 1967/2006
Cavalluccio camuso (Short-snouted Seahorse)	<i>Hippocampus hippocampus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975.	Dattero bianco (Common piddock)	<i>Pholas dactylus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1967/2006
Cavalluccio marino muso lungo (Long-snouted Seahorse)	<i>Hippocampus guttulatus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975.	Patella ferrosa (Giant Limpet)	<i>Patella ferruginea</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999.

ALLEGATO 2

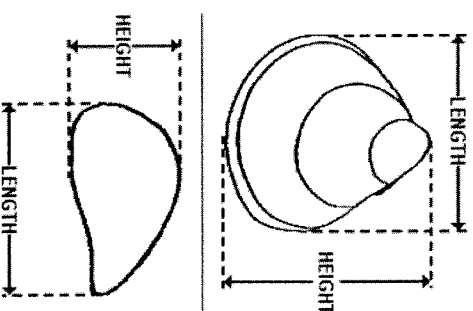
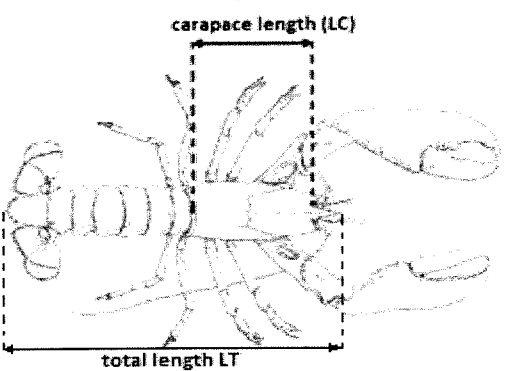
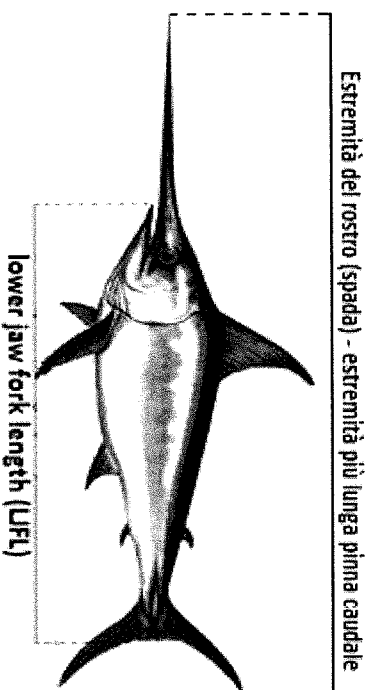
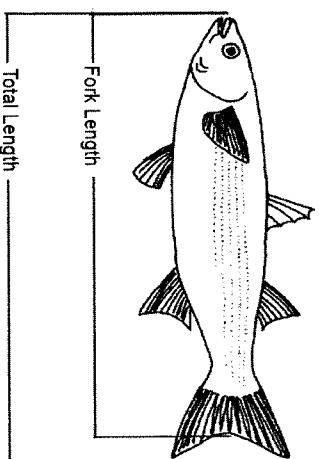
Taglia minima di riferimento per la conservazione delle specie ittiche:

PESCI									
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	FAO Alpha 3	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	FAO Alpha 3	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA
Spigola o branzino (European seabass)	<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	25 cm	Reg.CE 1967/2006	Pagro mediterraneo (Red porgy)	<i>Pagrus pagrus</i>	RPG	18 cm	Reg.CE 1967/2006
Sparaglione (Annular seabream)	<i>Diplodus annularis</i>	ANN	12 cm	Reg.CE 1967/2006	Cernia di fondale (Wreckfish)	<i>Polyprion americanus</i>	WRF	45 cm	Reg.CE 1967/2006
Sarago pizzuto (Sharp-snout seabream)	<i>Diplodus puntazzo</i>	SHR	18 cm	Reg.CE 1967/2006	Cernia (Grouper)	<i>Epinephelus spp.</i>	GPX	45 cm	Reg.CE 1967/2006
Sarago Maggiore (White seabream)	<i>Diplodus sargus</i>	SWA	23 cm	Reg.CE 1967/2006	Sgombro (Mackerel)	<i>Scomber spp.</i>	MAZ	18 cm	Reg.CE 1967/2006
Sarago Testa Nera (Common two-banded seabream)	<i>Diplodus vulgaris</i>	CTB	18 cm	Reg.CE 1967/2006	Sogliola (Common sole)	<i>Solea solea</i>	SOL	20 cm	Reg.CE 1967/2006
Acciuga o alice (European anchovy)	<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANN	9 cm	Reg.CE 1967/2006	Orata (Gilthead seabream)	<i>Sparus aurata</i>	SBG	20 cm	Reg.CE 1967/2006
Sardina (European pilchard)	<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	11 cm	Reg.CE 1967/2006	Suro o Sugarello (Jack mackerels)	<i>Trachurus spp.</i>	JAX	15 cm	Reg.CE 1967/2006
Merluzzo o Nasello (European hake)	<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	20 cm	Reg.CE 1967/2006	Anguilla (European eel)	<i>Anguilla anguilla</i>	ELE	25 cm	D.P.R. 1639/68
Triglia (Mullet)	<i>Mullus spp.</i>	MUX	11 cm	Reg.CE 1967/2006	Cefalo (Mullet)	<i>Mugil spp.</i>	MGs	20 cm	D.P.R. 1639/68
Pagello Mafrone (Axillary seabream)	<i>Pagellus acarne</i>	SBA	17 cm	Reg.CE 1967/2006	Gò (Grass goby)	<i>Zosterisessor ophiocephalus</i>	GBO	12 cm	D.P.R. 1639/68
Occhialone (Blackspot seabream)	<i>Pagellus bogarevo</i>	SBR	33 cm	Reg.CE 1967/2006	Palamita (Atlantic bonito)	<i>Sarda sarda</i>	BON	25 cm	D.P.R. 1639/68
Pagello Fragolino (Common pandora)	<i>Pagellus erythrinus</i>	PAC	15 cm	Reg.CE 1967/2006	Passera pianuzza (European flounder)	<i>Platichthys flesus</i>	FLE	15 cm	D.P.R. 1639/68

PESCI					MOLLUSCHI					
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	FAO Alpha 3	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	FAO Alpha 3	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA	
Storione ladano (European sturgeon)	Huso huso	HUH	100 cm	D.P.R. 1639/68	Cappasanta (Mediterranean scallop)	Pecten jacobaeus	SJA	10 cm	Reg.CE 1967/2006	
Albacora (Yellowfin tuna)	Thunnus albacares	YFT	3,2 kg	Reg. CE 520/2007	Vongola (Clam)	Venerupis spp.	VEN	25 mm	Reg.CE 1967/2006	
						Venus. spp.	VEV SVE	22 mm	Reg.UE 2016/2376	
Alalunga o Tonno Bianco (X) (Albacore)	Thunnus alalunga	ALB	40 cm	D.P.R. 1639/68	Cannello o Cannolicchio (Razor shell)	Ensis spp. e Solen spp.	EQI RAZ	8 cm	D.M. 16/07/1986	
Tonnetto o Alletterato (Little tunny)	Euthynnus alletteratus	LTA	30 cm	D.P.R. 1639/68	Lumachino (Changeable nassa)	Nassarius mutabilis	NSQ	20 mm	D.M. 30/11/1996	
Tonno obeso (Bigeye tuna)	Thunnus obesus	BET	3,2 Kg	Reg.CE 520/2007	Mitilo (Mussel)	Mytilus spp.	MYV	5 cm	D.P.R. 1639/68	
Pesce Spada (X) (Swordfish)	Xiphias gladius	SWO	140 cm (rostro-coda) 11,4 kg o 100 cm (LJFL)	D.P.R. 1639/68 D.M.03/06/2015 Reg.UE 2015/98	Ostrica (Oyster)	Ostrea spp.	OYX	6 cm	D.P.R. 1639/68	
Tonno rosso (X) (Atlantic bluefin tuna)	Thunnus thynnus	BFT	30 kg o 115 cm 8kg o 75 cm (deroghe previste dall'art.14 punto 2.)	Reg.UE 2016/1627	Tellina (Truncate donax)	Donax trunculus	DXL	2 cm	D.M. 16/07/1986	
CROSTACEI					Polpo (Common octopus)	Octopus vulgaris	OCC	750 gr. (450 gr. eviscerato da zona FAO 34)	Reg.CE 850/98 (750 gr) Reg. CE 27/2005 Reg. CE 51/2006 Reg.CE 41/2007 (450 gr)	
					Astice (0) (European lobster)	Homarus gammarus	LBE	30 cm L.T. 10,5 cm L.C.	Reg.CE 1967/2006	
Aragosta (0) (Common spiny lobster)	Palinuridae	SLO	9 cm L.C.	Reg.CE 1967/2006	ECHINODERMI					
Gambero rosa mediterraneo (Deep-water rose shrimp)	Parapenaeus longirostris	DPS	2 cm L.C.	Reg.CE 1967/2006	Riccio di mare (Purple sea urchin)	Paracentrotus lividus	URM	7 cm (compresi aculei)	D.M. 12/01/1995	
Scampo (Norway lobate)	Nephrops norvegicus	NEP	7 cm L.T. 2 cm. L.C.	Reg.CE 1967/2006						

A quelle specie per cui non è prevista una taglia minima, si applica la misura di 7 cm ad eccezione di quelle che raggiungono lo stadio adulto prima di questa lunghezza (*Atterina spp*: latterini o acquadelle; *Aphia minuta*: rossetto; Marsioni; *Pomatoschistus spp.*)- d.P.R. 1639/68, art.li 87 e 93, infatti, solo le unità autorizzate dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura possono esercitare tale tipologia di pesca (del rossetto: *Aphia minuta* e del cicereello: *Gymnammodius cicerelus*) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla normativa inerente la dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima della costa. Rimane fermo quindi, il divieto di pesca del novellame di sarda e alicie, cd. bianchetto o sardella. Tale divieto, sancito dalla norma Europea, è giustificato dal fatto che quando si parla di bianchetto o sardella ci si riferisce al novellame di sarda e alicie e, quindi, ad esemplari in età giovanile.

Rilevazioni delle dimensioni del pescato:



Allegato 3
Alla Capitaneria di porto di Termoli

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e
residente in _____ alla via _____, in qualità di
_____ dell'ente/associazione _____,
dichiara che in data _____ alle ore _____, in località _____ si svolgerà la
manifestazione _____ con le seguenti modalità:

Il numero delle persone/unità partecipanti alla manifestazione è _____; le persone/unità
navali in servizio di assistenza sono n. _____ e il **responsabile della gara** è il sig.
_____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ in via _____, tel.
_____. Indirizzo PEC: _____.

Il sottoscritto dichiara:

- ✓ di aver verificato che tutti i partecipanti alla gara sono in possesso dell'attestazione di avvenuto inoltro al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali della comunicazione inerente all'esercizio della pesca sportiva;
- ✓ che la zona interessata dalla manifestazione sarà delimitata;
- ✓ di confermare, anche per le vie brevi, lo svolgimento della manifestazione con almeno 24 ore di anticipo, e successivamente l'effettivo inizio e la conclusione;
- ✓ di mantenere un idoneo servizio di assistenza a mare e/o a terra per tutta la durata dell'evento;
- ✓ che al termine della gara l'area/specchio acqueo sarà libera da qualsiasi materiale usato per l'attività sportiva;
- ✓ di informare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di porto di Termoli al verificarsi di una situazione di emergenza ed interromperla qualora non possa più svolgersi in sicurezza;
- ✓ di accertare che le condizioni meteomarine, dall'inizio della gara e fino alla fase di rientro, siano tali da consentirne la piena sicurezza, sospendendola in caso contrario.
- ✓ di vigilare sul rispetto da parte dei partecipanti delle disposizioni vigenti a salvaguardia dell'ecosistema marino, a tutela degli interessi demaniali coinvolti dall'occupazione dei tratti di litorale interessati dalla manifestazione e delle pertinenti prescrizioni aggiuntive emanate da questa Capitaneria di porto, dal Comune rivierasco, dalla Regione e/o dall'Ente Parco;
- ✓ di conoscere e rispettare la normativa sulla pesca sportiva e in particolare che è fatto divieto assoluto di vendita e commercio dei prodotti ittici derivanti dall'attività di pesca non professionale;
- ✓ di curare che il pescato derivante dall'evento, per i quantitativi eccedenti i limiti di cattura pro capite consentiti dalla legge, venga devoluto in beneficenza, dopo che ne sia stata accertata l'idoneità al consumo umano da parte del competente servizio veterinario dell'U.S.L.; in caso contrario il pescato dovrà essere distrutto. La destinazione del pescato dovrà essere comprovata da apposito verbale che includa indicazioni su quantitativo e specie del prodotto pescato e dia atto della denominazione dell'ente di beneficenza cessionario ovvero delle modalità di avvenuta distruzione. Il verbale deve essere custodito a cura dell'associazione per almeno 3 mesi successivi all'evento, ed essere esibito a richiesta dell'autorità marittima.

Per le gare di pesca subacquea il sottoscritto dichiara inoltre di assicurare, durante le immersioni:

- ✓ la presenza di un'adeguata organizzazione a terra per affrontare eventuali emergenze;
- ✓ la pronta disponibilità e la piena efficienza di tutte le attrezzature e/o dotazioni, previste dall'ordinanza sulle attività subacquee non professionali;
- ✓ di essere a conoscenza dei recapiti telefonici e delle frequenze di ascolto di tutti centri di soccorso e centri iperbarici operanti nella/e località interessata/e.

L'Autorità marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni di terzi, dallo svolgimento della manifestazione.

Si allega lo stralcio planimetrico dell'area interessata e il nulla-osta delle altre Autorità competenti (Comune – Regione – Ente Parco).

Il sottoscritto

Termoli, _____
